

REGOLAMENTO (CEE) N. 3661/91 DELLA COMMISSIONE**del 16 dicembre 1991**

che fissa il contingente applicabile nel 1992 alle importazioni in Spagna di prodotti del settore delle carni suine provenienti dai paesi terzi e stabilisce le relative modalità di applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 491/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Spagna di taluni prodotti agricoli provenienti dai paesi terzi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il contingente per il 1991 applicabile alle importazioni in Spagna di prodotti del settore delle carni suine provenienti dai paesi terzi è stabilito nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3692/90 della Commissione⁽³⁾; che l'articolo 3 del suddetto regolamento stabilisce anche un ritmo minimo di aumento progressivo del contingente del 10 %; che tale aumento continua a rispecchiare le esigenze del mercato; che occorre fissare il contingente per il 1992;

considerando che, ai fini di una corretta gestione del contingente, è opportuno abbinare alla domanda di autorizzazione d'importazione il deposito di una cauzione che garantisca, come esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3745/89⁽⁵⁾, l'effettiva importazione delle merci; che è opportuno prevedere uno scaglionamento dei contingenti nel corso dell'anno;

considerando che è opportuno disporre che la Spagna comunichi alla Commissione informazioni sull'applicazione del contingente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In allegato è fissato il contingente che la Spagna può applicare, per il 1992 ai sensi dell'articolo 77 dell'atto di

adesione, alle importazioni dei prodotti del settore delle carni suine provenienti dai paesi terzi.

Articolo 2

1. Le autorità spagnole rilasciano le autorizzazioni d'importazione in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili tra i richiedenti.

Il contingente è scaglionato durante l'anno come segue:

- il 50 % nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1992,
- il 50 % nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1992.

2. Le domande di autorizzazione d'importazione sono abbinate al deposito di una cauzione. L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85, garantita dalla cauzione, consiste nella realizzazione delle importazioni.

Articolo 3

Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti è del 10 % all'inizio di ogni anno.

L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale così ottenuto.

Articolo 4

Le autorità spagnole comunicano alla Commissione le misure adottate ai fini dell'applicazione dell'articolo 2.

Entro e non oltre il 15 di ogni mese, esse trasmettono le seguenti informazioni in merito alle autorizzazioni d'importazione rilasciate nel mese precedente:

- i quantitativi oggetto delle autorizzazioni d'importazione rilasciate, ripartiti per paese di provenienza;
- i quantitativi importati, ripartiti per paese di provenienza.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 357 del 20. 12. 1990, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 54.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

		(in tonnellate)
Codice NC	Designazione delle merci	Contingente per il 1992
ex 0103	Animali vivi della specie suina domestica, diversi dai riproduttori di razza pura	1 771
ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	
ex 0206	Frattaglie commestibili della specie porcina domestica, diverse da quelle per la fabbricazione dei prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate o congelate	
ex 0209	Lardo senza parti magre e grasso di maiale non fusi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati	
ex 0210	Carni e frattaglie commestibili della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate	
1501 00 11	Strutto e altri grassi di maiale, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi	
1501 00 19		
1601	Salsicce, salami e prodotti simili, di carni, di frattaglie o di sangue ; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	
1602 10	Preparazioni omogeneizzate di carni, di frattaglie o di sangue	
1602 20 90	Preparazioni e conserve di fegato di qualsiasi animale diverso dall'oca o dall'anatra	
1602 41 10	Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica	
1602 42 10		
da		
1602 49 11		
a	Preparazioni di sangue di qualsiasi animale	
1602 49 50		
1602 90 10	Altre preparazioni e conserve contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica	
1602 90 51		
1902 20 30	Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni, di frattaglie di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura a la loro origine	